



COMUNE DI MAGLIASO

**Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti e inutili**  
(dell'8 aprile 2024)

---

**IL MUNICIPIO DI MAGLIASO**

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- la Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS);
- l'Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni del 10 novembre 2021 (RSS);
- la Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP);

richiamati

- gli artt. 107 e 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- gli artt. 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
- gli artt. 107-113 del Regolamento comunale del 28 ottobre 2002;
- la RM n° 1207 dell'8.4.2024,

**o r d i n a:**

**Art. 1**  
**Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

**Art. 2**  
**Divieto generale**

<sup>1</sup> Sono vietati, i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.

<sup>2</sup> Restano riservati i disposti giurisprudenziali di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.



COMUNE DI MAGLIASO

## **Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti e inutili** (dell'8 aprile 2024)

---

### **Art. 3**

#### **Quiete notturna e pausa pomeridiana**

<sup>1</sup> È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

<sup>2</sup> In particolare è vietata nei giorni feriali l'esecuzione di attività, lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 19.00.

<sup>3</sup> Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe. Le deroghe devono essere richieste almeno 72 ore prima del lavoro.

<sup>4</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza e da altre leggi.

### **Art. 4**

#### **Domenica e giorni festivi**

<sup>1</sup> La domenica ed i giorni festivi infrasettimanali è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti.

<sup>2</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata. Le deroghe devono essere richieste almeno 72 ore prima del lavoro svolto.

### **Art. 5**

#### **Lavori agricoli e di giardinaggio**

<sup>1</sup> Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatori, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

<sup>2</sup> La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

<sup>3</sup> Durante il periodo estivo (1° giugno – 31 agosto) l'orario serale è prolungato fino alle ore 20.00.

<sup>4</sup> Il Municipio può accordare deroghe nel caso di attività agricola svolta a titolo principale.

<sup>5</sup> Per il tipo di attività proposta e le sue particolari necessità, il Golf Club Lugano può svolgere in deroga i lavori di manutenzione al campo da gioco il sabato dalle ore 07.00 e la domenica e i giorni festivi, dalle ore 07.00 alle ore 09.00, con inizio dei lavori nella parte più discosta del campo da gioco dall'area residenziale.

### **Art. 6**

#### **Lavori edili**

<sup>1</sup> Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

<sup>2</sup> Particolare riguardo va usato in prossimità di istituti di cura, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

<sup>3</sup> Ai lavori edili è applicabile la Direttiva sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri secondo l'art. 6 dell'Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (UFAM 2006 e aggiornamenti), come pure le seguenti limitazioni:





COMUNE DI MAGLIASO

## **Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti e inutili** (dell'8 aprile 2024)

---

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, istituti di cura, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) non è consentito far girare a vuoto inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore;
- f) ogni altro rumore molesto atto a perturbare la quiete su valutazione dell'Ufficio tecnico e/o della Polizia intercomunale.

<sup>4</sup> L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00, e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Le ditte firmatarie del contratto collettivo di lavoro che ottengono dall'autorità cantonale il permesso di lavorare il sabato sono tenute a rispettare i medesimi orari

<sup>5</sup> Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola ufficialmente decretato dalle autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, è consentito l'inizio dei lavori all'aperto alle ore 06.00. Restano riservate disposizioni contrarie del Municipio.

<sup>6</sup> Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione dei necessari provvedimenti quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

<sup>7</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata. Le deroghe devono essere richieste almeno 72 ore prima del lavoro svolto.

### **Art. 7**

#### **Perturbamento della quiete pubblica e notturna**

Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica e notturna.

### **Art. 8**

#### **Esercizi pubblici**

<sup>1</sup> L'attività degli esercizi, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

<sup>2</sup> Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, a creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio.

<sup>3</sup> Restano riservati i provvedimenti fondati sulla Legge edilizia, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.



COMUNE DI MAGLIASO

## **Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti e inutili** (dell'8 aprile 2024)

---

### **Art. 9**

#### **Apparecchi per la riproduzione del suono**

- <sup>1</sup> Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e senza disturbare terzi. Resta riservato l'art. 10 della presente Ordinanza.
- <sup>2</sup> Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- <sup>3</sup> Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

### **Art. 10**

#### **Manifestazioni pubbliche e feste**

- <sup>1</sup> L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
- <sup>2</sup> Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
- <sup>3</sup> L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
- <sup>4</sup> La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno un mese prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
- <sup>5</sup> Resta riservata l'applicazione del RSS.
- <sup>6</sup> Per eventi particolari d'interesse pubblico il Municipio può concedere deroghe fino alla "notte libera".

### **Art. 11**

#### **Fuochi d'artificio, petardi, e simili**

- <sup>1</sup> L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
- <sup>2</sup> Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
- <sup>3</sup> Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio.

### **Art. 12**

#### **Animali**

- <sup>1</sup> I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
- <sup>2</sup> In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della Polizia intercomunale o, in sua assenza, dal sostituto.





COMUNE DI MAGLIASO

**Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti e inutili**  
(dell'8 aprile 2024)

---

**Art. 13**  
**Veicoli a motore**

<sup>1</sup> L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 08.00.

<sup>2</sup> È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

<sup>3</sup> Restano riservate le norme della legislazione Federale e Cantonale sulla circolazione stradale.

**Art. 14**  
**Elicotteri**

<sup>1</sup> Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

<sup>2</sup> Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

**Art. 15**  
**Giochi all'aperto e attività sportive**

<sup>1</sup> La pratica di giochi, rispettivamente le attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

<sup>2</sup> Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

<sup>3</sup> I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

**Art. 16**  
**Sirene e impianti d'allarme**

<sup>1</sup> È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc., ai quali sono destinati.



COMUNE DI MAGLIASO

## **Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti e inutili** (dell'8 aprile 2024)

<sup>2</sup> Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

<sup>3</sup> Resta riservata l'applicazione degli artt. 82 e 86 dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

### **Art. 17** **Sanzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa stabilita in conformità degli art. 5 LOrP e 2 RorP. La procedura è disciplinata dagli art. 145 e seguenti LOC.

### **Art. 18** **Provvedimenti**

<sup>1</sup> Il Municipio, o per il tramite della Polizia intercomunale o altri Servizi preposti, provvede d'ufficio o su denuncia all'applicazione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio o dalla Polizia intercomunale possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art 292 Codice penale svizzero (CPS) per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità della legislazione speciale federale o cantonale.

### **Art. 19** **Pubblicazione, entrata in vigore, rimedi giuridici**

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni a decorrere dal 10 aprile 2024 e successivamente sul sito del Comune "magliaso.ch".

<sup>2</sup> Le disposizioni in essa contenute entrano in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione.

<sup>3</sup> Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco:  *R. Citterio*

il Segretario:  *M. Rezzadore*



Magliaso, 9 aprile 2024